



CITTÁ DI MONREALE

Città Metropolitana di Palermo



REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE ESTERNA

Approvato con Delibera GM n. _____ del _____

REGOLAMENTO

PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE ESTERNA

ART. 1

COLLABORAZIONI ESTERNE AD ALTO CONTENUTO DI PROFESSIONALITÀ. INCARICHI PROFESSIONALI DI STUDIO O DI RICERCA OVVERO DI CONSULENZA E DI COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE

1. Ai sensi dell'art. 3, comma 56, della legge 24/12/2007 n. 244, come sostituito dall'art. 46, comma 3, del D.L. 112/2008, convertito con la legge 6/8/2008 n. 133, con il presente regolamento, che costituisce appendice al Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, sono fissati, in conformità a quanto stabilito dalle disposizioni vigenti, i limiti, i criteri e le modalità per l'affidamento di incarichi di collaborazione autonoma a soggetti estranei all'amministrazione. L'affidamento di incarichi o consulenze effettuato in violazione delle disposizioni di cui al presente regolamento costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale.

2. Ai sensi dell'art. 7 della D.Lgs. 165/2001 e secondo i criteri stabiliti dal Consiglio Comunale, è possibile il ricorso a incarichi individuali ad esperti dotati di comprovata specializzazione anche universitaria, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa per il conseguimento di specifici obiettivi predeterminati dal programma approvato dal consiglio comunale.

3. Il conferimento di tali incarichi è possibile in presenza dei seguenti presupposti di legittimità:

- a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente e ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità della amministrazione medesima;
- b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
- c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;
- d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.

4. Tra l'ente ed il soggetto individuato deve, quindi, stipularsi un atto di incarico nel quale dovranno individuarsi:

- a) obiettivo od obiettivi da conseguirsi;
- b) durata dell'incarico individuale;
- c) corrispettivo;
- d) modalità di espletamento dell'incarico;
- e) possibilità di utilizzo da parte dell'incaricato di risorse strumentali dell'ente;
- f) rapporti con i Responsabili di Settore e con gli organi politici dell'ente;

g) rapporto finale di attività certificato dal competente Responsabile della Posizione Organizzativa.

5. La competenza in ordine all'assunzione dell'atto di affidamento degli incarichi è del Responsabile dell'Area II Servizio Gestione Giuridica Risorse Umane affidatario delle risorse ed obiettivi.

6. Il soggetto prescelto dovrà essere dotato di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria rilevabile dal curriculum da acquisirsi obbligatoriamente agli atti.

7. Non sono assoggettati alle disposizioni del presente articolo:

a) incarichi conferiti a legali per le vertenze giudiziali, di ogni ordine e grado, a cui il Comune sia tenuto, a prescindere dalla sua posizione nella causa;

b) incarichi professionali inerenti la progettazione e realizzazione di opere e lavori pubblici, di cui al D.Lgs. n.50/2016, nel rispetto della vigente normativa europea, statale e regionale e in conformità della eventuale, ulteriore regolamentazione del Comune;

c) incarichi conferiti per adempimenti obbligatori per legge, poiché assente in tale ipotesi qualsiasi facoltà discrezionale dell'amministrazione;

d) incarichi di *esperto del Sindaco* ai sensi dell'art. 14 L.R. n. 7/1992

ART. 2

PROCEDURA SELETTIVE

1. Gli incarichi di collaborazione esterna di cui all'articolo 1 devono essere affidati previo espletamento di procedure comparative.

2. La selezione è indetta con specifici avvisi pubblici approvati del Responsabile dell'Area competente.

3. L'avviso di selezione dovrà contenere:

a. l'oggetto della prestazione, altamente qualificata, riferita al progetto, programma, obiettivo o fase di esso esplicitamente indicati;

b. il termine e le modalità di presentazione delle domande;

c. i titoli ed i requisiti soggettivi richiesti per la prestazione;

d. le modalità ed i criteri di scelta comparativa che saranno adottati (ad esempio, esame dei curricula; esame dei curricula con successivo colloquio; valutazione dei titoli e successiva verifica delle capacità professionali attraverso test, ecc.);

e. il compenso complessivo lordo previsto;

f. ogni altro elemento utile per l'attivazione della forma contrattuale di cui trattasi.

4. L'avviso per la procedura comparativa sarà reso pubblico mediante:

- pubblicazione all'Albo pretorio dell'Ente per un periodo di tempo non inferiore a 10 giorni e non superiore a 30 giorni;

- pubblicazione sul sito Web dell'Ente per lo stesso periodo di pubblicazione all'Albo on line;

5. Alla comparazione, nel rispetto dei criteri stabiliti nell'avviso di selezione, procede il Responsabile di Settore competente, tenuto conto dell'ambito operativo presso il quale deve essere svolta la prestazione lavorativa con facoltà di costituire apposita commissione, secondo quanto stabilito nell'avviso di selezione.

6. La procedura selettiva può non essere effettuata, e l'incarico, quindi, può essere conferito direttamente, nel caso di procedura comparativa deserte per due volte consecutive o per mancanza di candidati idonei;

ART. 3

SPESA ANNUA PER GLI INCARICHI

1. Ai sensi dell'art. 3 comma 56 della legge n° 244 del 2007, come sostituito dall'art. 46 della Legge n. 133/2008 e ss.mm.ii. il limite massimo di spesa annua per gli incarichi di collaborazione è fissato nel DUP e nel bilancio di previsione ne rispetto dei vincoli di spesa nel tempo vigenti.

2. La previsione di cui al precedente comma 1 non trova applicazione nell'ipotesi di incarichi di collaborazione conferiti nell'ambito delle misure previste dalla normativa vigente per l'attuazione del PNRR (D.L.n. 36/2022 convertito con modificazioni con L. n. 79/2022).

ART. 4

OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE

1. Ai sensi dell'art. 15 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 il Comune pubblica e aggiorna della sezione "Amministrazione Trasparente" le seguenti informazioni relative ai titolari di incarichi di collaborazione o consulenza:

a) gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico;

b) il curriculum vitae;

c) i dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento di attività professionali;

d) i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di consulenza o di collaborazione, con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato

2. La pubblicazione, a norma del comma 4 del medesimo art. 15 del D.lgs. n. 33/2013, deve essere effettuata entro tre mesi dal conferimento dell'incarico e deve permanere per i tre anni successivi alla cessazione dell'incarico. L'assolvimento degli obblighi di pubblicazione, a norma del comma 2 del medesimo art. 15 del D.lgs. n. 33/2013, è condizione per l'acquisizione dell'efficacia dell'atto e per la liquidazione dei relativi compensi.

3. In caso di omessa pubblicazione, a norma del comma 3 del medesimo art. 15 del D.lgs. n. 33/2013, il pagamento del corrispettivo determina la responsabilità del Responsabile di Settore competente, che l'ha disposto, accertata all'esito del procedimento disciplinare, e comporta il pagamento di una sanzione pari alla somma corrisposta.

ART. 5

CONTROLLI DELL'ORGANO DI REVISIONE E DELLA CORTE DEI CONTI

1. Gli atti di spesa per gli incarichi di cui al presente Regolamento di importo superiore a 5.000 euro sono sottoposti al preventivo controllo del Collegio dei Revisori dei Conti e trasmessi alla Corte dei Conti ai sensi dell'art. 1, comma 173, della legge n. 266 del 2005.

ART. 6
DISPOSIZIONI FINALI

1. Ai sensi dello Statuto Comunale il presente regolamento entrerà in vigore decorsi quindici giorni dalla pubblicazione dopo che la deliberazione di adozione è divenuta esecutiva.
2. Il presente regolamento verrà trasmesso alla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti entro trenta giorni dalla data di adozione.
3. Il presente regolamento abroga ogni altra disposizione regolamentare precedentemente approvata.

ART. 7
NORMA TRANSITORIA

Le norme del presente regolamento si applicano a tutte le omologhe categorie d'incarico professionale previste dalla normativa vigente per l'attuazione del PNRR (D.L. n. 36/2022 convertito con modificazioni con L. n. 79/2022).